

**ALLEGATO F**

**LEGGE RELATIVA AL TRIBUNALE DI STATO  
PER LA DIFESA DELLO STATO**

**NOI ALESSANDRO I  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI**

Su proposta del nostro Ministro di Giustizia, udito il Presidente del Consiglio dei Ministri, prescriviamo e promulgiamo la legge per il Tribunale di Stato per la difesa dello Stato.

Art. 1. — Presso il Tribunale di Cassazione a Belgrado è disposto il Tribunale di Stato per la difesa dello Stato.

Questo Tribunale ha competenza sul territorio di tutto lo Stato per investigare, discutere e giudicare relativamente alle azioni criminose contenute nella parte nona del Codice Penale del Regno dei Serbi e per le azioni contemplate negli articoli 1, 9, 13 e 14 della legge per la difesa della sicurezza pubblica e dell'ordine dello Stato.

Di fronte a questo Tribunale risponderanno i cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni anche se le sopra menzionate azioni furono commesse all'Estero.

La competenza del Tribunale di Stato per la sicurezza dello Stato si estende anche sulle altre azioni criminose che siano collegate colle sunnominate azioni.

Art. 2. — Il Ministro di Giustizia stabilirà il numero dei Membri del Tribunale di Stato e i loro sostituti. Il Re nomina i membri del Tribunale di Stato ed i loro sostituti su proposta del Ministro di Giustizia dall'ordine degli attuali giudici.